



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ascoli Piceno*

Prot. N 761/9B/1/Ord. Pubbl.Area1

26 luglio 2007

**RACCOMANDATA A.R.**

Sig. Orsini Emidio  
Amministratore Unico della Orsini s.r.l.  
Viale Treviri 202

ASCOLI PICENO

OGGETTO: Sig. Orsini Emidio. – istanza ai sensi della L. 108/96. Ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il decreto commissariale n. 187/2007 del 24.04.2007.

In riferimento alla nota in oggetto e al fine di aderire a conforme richiesta da parte del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, si trasmette l'unito carteggio rappresentando che la S.V. può avvalersi della possibilità di replica, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della presente.

Il Capo di Gabinetto  
(Angeli)



*Il Commissario straordinario del Governo  
per il coordinamento delle iniziative  
antiracket ed antiusura*

Prot. n. 07/3043/VU2/858

Roma, 12 luglio 2007

Al Signor Prefetto di  
ASCOLI PICENO

OGGETTO: Sig. ORSINI Emidio – istanza ai sensi della legge 108/96.  
Ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il decreto  
commissariale n. 187/2007 del 24.04.2007.

In riferimento all'oggetto, si comunica che avverso il decreto commissariale n. 187/2007, del 24.04.2007 (**all. 1**), il sig. Orsini Emidio ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (**all. 2**), adducendo a motivo del medesimo "disparità di trattamento tra le vittime di usura Bancaria rispetto a quelle di usura comune", in quanto "per le prime le somme erogabili corrispondono alla mera differenza tra gli interessi pagati e quelli al tasso soglia, il tutto in violazione delle L. 108/96, L. 44/99, art. 1815 c.c., 644 c.p. e norme Costituzionali in materia di uguaglianza e pari dignità sociale".

Al riguardo, questo Ufficio ha provveduto ad inviare al Consiglio di Stato la relazione, corredata dei documenti, per l'emissione del relativo parere.

Con il predetto ricorso l'interessato ha, altresì, rappresentato la volontà di essere posto a conoscenza degli scritti difensivi di questa Amministrazione, inviati al citato Organo giurisdizionale.

Si prega, pertanto, la S.V. di voler provvedere all'invio dell'unito carteggio (**all. 3**) al ricorrente, nelle forme ritenute opportune, avvertendo il medesimo che può avvalersi della possibilità di replica, entro dieci giorni dalla ricezione.

In attesa di sollecito riscontro, si ringrazia per la collaborazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Lauro)

LDS



*Commissario straordinario del Governo  
per il coordinamento delle iniziative  
antiracket ed antiusura*

ALL. 3

DEBITO

Prot. n. 07/3043/VU2/858

Roma, 26 giugno 2007

AL CONSIGLIO DI STATO  
1<sup>a</sup> Sezione  
ROMA

OGGETTO: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. Emidio ORSINI avverso il decreto commissariale n. 187/2007 del 24.04.2007.

Si trasmettono, in allegato, per il parere di competenza, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presentato dal nominato in oggetto e la relativa relazione, in originale e in due copie, vistata, per il Ministro dell'Interno, dal Sottosegretario di Stato On.le Ettore Rosato, nonché la documentazione ritenuta utile all'esame del gravame.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(L'airo)



*Commissario straordinario del Governo  
per il coordinamento delle iniziative  
antiracket ed antiusura*

Prot. n. 07/3043/VU2/858

Roma, 19 giugno 2007

## RELAZIONE ALL'ON.LE MINISTRO PER IL CONSIGLIO DI STATO

OGGETTO: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. Emidio Orsini avverso il decreto commissariale n. 187/2007 del 24.04.2007.

### PREMESSA IN FATTO

Il sig. Emidio Orsini, in qualità di Amministratore Unico della "Orsini S.r.l.", nonché in rappresentanza dei fideiussori ed aventi causa Sig.ri Orsini Enrico e Ciotti Federica, presentava, in data 10.06.2005, presso la Prefettura di Ascoli Piceno, un'istanza (**all. 1**), volta ad ottenere un mutuo ai sensi della legge 108/96, riservandosi di quantificare l'importo entro il termine del 15.06.2005, nonché un'anticipazione di "Euro 566.000,00 pari al 40% di € 1.415.126,91 ....in relazione ai comprovati motivi di urgenza .....", in quanto vittima del reato di usura per fatti verificatisi tra il 1997 e il 2005, denunciati presso la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno il 21.04.2005 e relativi ai rapporti del medesimo con alcuni Istituti Bancari.

Con la medesima istanza l'interessato chiedeva, altresì, la sospensione dei termini di cui all'art. 20 della legge 44/99.

Avviata l'istruttoria di rito con decreto in data 07.07.2005 il Prefetto di Ascoli Piceno esprimeva parere favorevole alla fruizione del citato beneficio della sospensione dei termini (**all. 2**).

*OMISSIS*



*Commissario straordinario del Governo  
per il coordinamento delle iniziative  
antiracket ed antiusura*

L. 44/99, art. 1815 c.c., 644 c.p. e norme Costituzionali in materia di uguaglianza e pari dignità sociale”.

Allo stato, siamo in attesa di ricevere, dalla Prefettura di Ascoli Piceno, le notizie richieste in ordine alla definitiva quantificazione del danno subito dal sig. Orsini.

### **CONTRODEDUZIONI**

E' da rilevare che il ricorrente individua il vizio di legittimità dell'atto amministrativo impugnato nell'asserita violazione della L. 108/96, della L. 44/99, dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p., violazione che avrebbe determinato una disparità di trattamento tra la vittima di usura “bancaria” e la vittima di usura “comune”. Tali norme invece, sempre secondo l'assunto del ricorrente, consentirebbero l'erogazione da parte del Fondo di Solidarietà di tutti gli interessi pagati “dall'inizio del rapporto di conto corrente bancario”.

Orbene, il provvedimento impugnato è stato assunto nel pieno rispetto del combinato disposto degli artt. 644, co. 3, c.p., (“la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”) 2 e 14, co. 4 L. 108/96 (“l'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato”).

Per la relativa quantificazione, il Comitato ha fatto riferimento alla relazione tecnica del Consulente d'ufficio della Prefettura, dr. Ortenzi, nella parte in cui il medesimo ha quantificato gli interessi usurari oltre il tasso soglia in complessivi euro 105.406,94 e per il periodo dall'anno 1997 all'anno 2005.

In merito, poi, all'invocato art. 1815 co. 2 c.c., come già motivato nel provvedimento “de quo”, lo stesso non risulta applicabile ai fini dell'erogazione di cui all'art. 14 L. 108/96.

Da un lato, infatti, tale norma fa riferimento ad un rapporto di mutuo e non di conto corrente bancario, e già per tale ragione la stessa è inconferente al caso di specie.



*Commissario straordinario del Governo  
per il coordinamento delle iniziative  
antiracket ed antiusura*

Inoltre, la stessa norma contempla una sanzione civilistica che non può dispiegare alcun effetto in ordine alla quantificazione del mutuo erogabile dal Fondo di Solidarietà.

In altre parole, la prevista nullità, se, da un lato, potrà comportare, in sede civilistica, l'obbligo di restituzione di tutti gli interessi corrisposti, non rende, dall'altro, usurari tutti gli interessi pattuiti, di talché, ai fini delle determinazioni del danno da interessi usurari, dovranno, in ogni caso, essere considerati tali solo quelli eccedenti il tasso soglia.

Dimostrato, dunque, il pieno rispetto del dettato normativo richiamato dal ricorrente, deve evidenziarsi che non sussiste alcuna disparità di trattamento fra le vittime di usura posta in essere da un Istituto Bancario e l'usura realizzata da un soggetto privato.

Non risulta, infatti, violato il principio di uguaglianza, e non può, pertanto, in alcun modo, ritenersi costituzionalmente illegittimo l'operato dell'Amministrazione, laddove si consideri la diversità profonda delle situazioni a confronto.

V'è, infatti, una differenza fondamentale, della quale non può non tenersi conto ai fini delle erogazioni del Fondo: rispetto al soggetto privato, la Banca è istituzionalmente autorizzata ad applicare tassi di interesse sulle operazioni di credito. Gli interessi, nella parte che si attesta al di sotto del tasso soglia, debbono ritenersi, pertanto, legittimamente pattuiti nel caso di Istituto Bancario, e non possono, in ogni caso, considerarsi usurari (facendo salva in ogni caso l'eventuale applicabilità, ai soli fini civilistici e non nel rapporto tra istante e amministrazione, dell'art. 1815, 2° co., c.c.).

Valga poi un ulteriore e assorbente rilievo: laddove l'usura venga realizzata da un soggetto privato, che non rivesta, cioè, la qualità di ente erogatore di credito, oltre all'oggettiva difficoltà di individuare la categoria dell'operazione bancaria di riferimento ai fini della rilevazione del tasso soglia applicabile e, quindi, della rilevazione dell'oggettiva usurarietà del tasso di interesse convenuto, risulta sempre evidente la sproporzione dell'interesse pattuito o corrisposto rispetto alla prestazione di danaro o di altra utilità.

Con la conseguenza, in tali casi, che il tasso soglia (a mente dell'art. 644, co. 3 c.p.), pur ipoteticamente rilevabile, non assumerebbe alcuna valenza in rapporto alla sproporzione degli interessi convenuti rispetto alle



*Commissario straordinario del Governo  
per il coordinamento delle iniziative  
antiracket ed antiusura*

somme prestate ed ai fini del carattere usurario di tutti gli interessi corrisposti e oggetto di ristoro ai sensi dell'art. 14 della legge 108/96.

Pertanto, nel ribadire la legittimità del provvedimento impugnato, si chiede il respingimento del presente ricorso.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Lautro)

Visto, si trasmettono  
gli atti al Consiglio di Stato

p. il Ministro  
Il Sottosegretario di Stato  
(Ettore Rosato)